

Il presente documento è stato pubblicato in data 04.05.2017

Il presente documento è stato aggiornato in data 08.06.2017

LAVORI DI RECUPERO DI UN EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 5 ALLOGGI FINALIZZATI AD UNA UTENZA ANZIANA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) Via XXIV Maggio, 221 - Fg 51 Mapp. 388. - C.U.P. I12E10000070002 - C.I.G. 7033066DA7

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO 1

Con la presente siamo a chiedere se è possibile partecipare alla suddetta gara ricorrendo all'istituto giuridico di avvalimento ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 per quanto concerne la categoria OG1, mentre per la categoria OS28 siamo in possesso dei requisiti ai sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010

RISPOSTA A QUESITO 1

Vedasi al riguardo il Disciplinare di Gara al paragrafo 7.

QUESITO 2

In riferimento alla gara in oggetto di pongono i seguenti quesiti:

- 1) Nel disciplinare si evince che vi sono lavori soggetti ad obbligo della 37/08 per circa 138.000/00 atteso che circa 75.000/00 afferiscono alla categoria Os28 si chiede la rimantete parte a quale categoria appartiene e se tali lavorazioni sono identificabile con una propria categoria ovvero sono compendiate nella prevalente.
- 2) Per la quota del sub-appalto fermo restando la quota massima del 30% dell'importo complessivo, dalla lettura del disciplinare appare che il 30% si riferisca ad ogni singola categoria.
- 3) Una ditta qualificata solo in OG1 in IV°, quindi a totale copertura dell'importo complessivo può partecipare in forma singola dichiarando il sub-appalto per le opere ricadenti nella categoria OS28? Del resto così come previsto dall'art 92 del D.P.R. 207/10.

RISPOSTA A QUESITO 2

- 1) Vedasi al riguardo il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto – parte I, ed il Computo Metrico Estimativo da cui sono evincibili le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, e le relative percentuali ed importi, fra cui anche lavorazioni nelle categorie OS 3 e OS 30 per l'esecuzione delle quali è necessaria la qualificazione ai sensi del D.M. 37/2008, ma che, per percentuale di importo, non sono soggette a qualificazione obbligatoria e sono quindi ricomprese nella categoria prevalente.
- 2) Il limite massimo del 30% subappaltabile è da riferirsi all'importo complessivo di contratto; analogo limite è inteso per la categoria prevalente, mentre la categoria scorporabile, pur essendo soggetta a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile integralmente, purché a soggetto in possesso di adeguata qualificazione.
- 3) Si riporta l'art. 12 c.2 della Legge 23.05.2014 n. 80, tutt'ora vigente:
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire

direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

- b) *non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.*

Pertanto, non essendo previsto dal vigente Codice Appalti il così detto "subappalto necessario" o "subappalto di qualificazione" non si ritiene idonea la qualificazione del concorrente nella sola categoria prevalente anche se di importo superiore all'intero importo dell'appalto.

QUESITO 3

- 1) Essendo noi in possesso di SOA cat. OG 1 classe II possiamo partecipare come raggruppamento temporaneo di tipo verticale essendo noi i mandatarî (capogruppo) assieme a società cooperativa con possesso di SOA OS 28 e relativa abilitazione D.M. 22.01.2008 N. 37 (mandante)?
- 2) Se le categorie OS 3 e OS 30 e relative abilitazioni ai sensi del DM 37/2008 non sono possedute ne' dalla mandataria ne' dalla mandante, si può partecipare alla gara? intenzionati a subappaltare le intere quote (100%) relative alle opere OS 3 e OS 30 a soggetti con idonea qualificazione?

RISPOSTA A QUESITO 3

- 1) Il Raggruppamento Temporaneo configurato risulta idoneo a ricoprire i requisiti di qualificazione richiesti.
 - 2) Il subappalto integrale delle lavorazioni afferenti alle categorie OS 3 e OS 30 non soggette a qualificazione obbligatoria e ricomprese nella categoria prevalente, assommando le stesse all'importo di € 43'927.54, quindi al 10.78% della categoria prevalente entro la quale sono ricomprese, è ammissibile purché gli esecutori siano in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008.
-

QUESITO 4

Siamo in possesso della SOA OG1 classe III, possiamo partecipare come impresa singola anche se non siamo in possesso della categoria OS28, dichiarando di volere subappaltare l'interprestazione?

RISPOSTA A QUESITO 4

Vedasi la risposta al quesito 2 punto 3)

QUESITO 5

partecipando noi in RTI verticale costituito da un mandatario e un mandante, chiediamo se il contributo ANAC può essere versato solo dalla mandataria o se il contributo ANAC è dovuto da entrambi i concorrenti costituenti RTI (sia dalla mandataria che dalla mandante).

RISPOSTA A QUESITO 5

Il contributo ANAC è richiesto al concorrente, nella fattispecie rappresentata il concorrente è il RTI, pertanto il contributo, qualora il RTI non sia ancora stato formalmente costituito, può essere versato indistintamente dalla mandataria o dalla mandante, o da queste assieme, rimanendo comunque dovuto una sola volta.
